



ORDINANZA

Registro Ordinanze n. 01

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE PARZIALE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL TRATTO DI STRADA DI VIA G. PIANA ALL'INTERNO DEL C.S. (DA PIAZZA S. SALVATORE A PIAZZA D. A. PIATTI) PER L'ESECUZIONI DEI LAVORI INERENTI AL MONTAGGIO DELLA GRU EDILE PER OPERE DI AMPLIAMENTO BALCONI ESISTENTI DELL'IMMOBILE SITO IN VIA G. PIANA, 17 (HOTEL MAVINO) PER IL GIORNO 12.01.2015 (FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI MONTAGGIO DELLA GRU EDILE).

IL DIRIGENTE AREA POLIZIA LOCALE

VISTA la comunicazione pervenuta in data 22.12.2014 prot. 17447 da parte dell'impresa esecutrice dei lavori "Edil House di Meneghetti Paolo" con sede a Pozzolengo (BS) in Loc. Monte S. Antonio, 3 con la quale si richiede la chiusura provvisoria della strada di Via Piana, per il montaggio della gru edile inerente l'inizio dei lavori edili - SCIA del 02.01.2014 prot. 000015 di ampliamento balconi esistenti presso l'immobile sito in Via G. Piana, 17 denominato "Hotel Mavino" previsti per il giorno 12.01.2015 (fino al termine dei lavori di montaggio della gru edile);

VISTO che per la realizzazione delle opere in oggetto è necessario, da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, chiudere provvisoriamente la predetta Via G. Piana per il giorno 12.01.2015, istituendo il senso unico alternato su Via V. Emanuele (da Piazza S. Salvatore a Piazza D.A. Piatti) tramite impianto semaforico e/o movieri per i quali si richiede la presenza costante;

VISTA la S.C.I.A. depositata in data 02.01.2015 prot. 15 presso l' U.T.C. del Comune di Sirmione ed relativa integrazione documentazione depositata in data 05.01.2015 prot. 40 e vista l'autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 22/01/2004 n. 42 in data 31/12/2014 n. 120 con prot. 17696 con la quale si certifica l'inizio di attività edilizia presso l'immobile denominato "Hotel Mavino" sito in Via G. Piana, 17 nel centro storico di Sirmione;

VISTO il parere favorevole da parte dell'ufficio tributi del 30/12/2014 rilasciato al Sig. Meneghetti Paolo in qualità di titolare dell'impresa esecutrice dei lavori edili denominata "Edil House di Meneghetti Paolo" con la quale si autorizza l'occupazione del suolo pubblico per il montaggio del ponteggio e della gru edile di cantiere presso l'Hotel Mavino in Via G. Piana, 17

VISTA l'autorizzazione occupazione suolo pubblico del 09/01/2015 rilasciata dall'ufficio tributi al Sig. Meneghetti Paolo in qualità di titolare dell'impresa esecutrice dei lavori edili denominata "Edil House di Meneghetti Paolo" in Via G. Piana, 17 (dal 12.01.2015 al 20.02.2015) per un totale di mq. 11.56;

VISTI gli artt. 6 e 7 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che consentono, per esigenze di carattere tecnico, di sospendere per il tempo strettamente necessario, la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti, nonché vietare temporaneamente la sosta;

VISTO l'art. 5, comma 3, l'art. 6 comma 5, lett. D) del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni;

O R D I N A

A decorrere dal giorno 12.01.2015 (per tutta la durata dei lavori di montaggio della gru edile) la chiusura provvisoria di Via G. Piana (da Piazza S. Salvatore a Piazza D.A. Piatti) e la regolamentazione provvisoria della circolazione veicolare mediante istituzione di movieri (per i quali si richiede la presenza costante) e/o impianto semaforico ai sensi dell'art. 42 comma 3 lett. c) del regolamento d'esecuzione al c.d.s.. L'eventuale collocazione dell'impianto semaforico provvisorio di cantiere e la relativa disciplina del senso unico alternato, dovrà essere disposta ed organizzata dall'impresa esecutrice dei lavori "Edil House di Meneghetti Paolo" che avrà cura di determinare la posa in relazione alle esigenze del traffico e dello stato di avanzamento dei lavori.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali, che l'impresa esecutrice dei lavori avrà cura di far collocare in modo conforme al Codice della Strada nei tempi prescritti e nel rispetto della vigente normativa in materia di segnalamento temporaneo dei cantieri stradali (D.M. 10 luglio 2002 recante "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo").

La stessa impresa edile, dovrà provvedere a garantire la perfetta efficienza della visibilità del cantiere e della relativa segnaletica temporanea anche nelle ore notturne provvedendo ad assicurare il pronto intervento del responsabile per la sicurezza di cantiere, in caso di necessità ed urgenza.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa legge.

Ai sensi dell'art. 2 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 (all. E) e dell'art. 4 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Brescia, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 3 aprile 1992 n. 285 e dell'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione, contro le ordinanze che dispongono la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici, entro il termine di giorni 60, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto.

La Polizia Locale e gli altri organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e consultabile sul sito internet istituzionale



RESPONSABILE AREA VIGILANZA
F.to Dott. Roberto MONINELLI